

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5429

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZACCHERA

Disposizioni per il rafforzamento dell'attività  
di prevenzione antiterroristica

*Presentata il 18 novembre 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si vuole dare voce all'esigenza, sempre più urgentemente sentita, di creare un supporto di preparazione tecnica e comportamentale per tutti coloro che svolgono attività in luoghi ritenuti potenzialmente a rischio di azioni terroristiche.

Ciò al fine di rafforzare il sistema generale delle misure di protezione e di prevenzione esistenti nel nostro Paese, oltre a coordinare l'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone, nonché a verificare e a mantenere il livello di efficacia delle misure di sicurezza adottate. L'attuale scenario dell'ordine e della sicurezza pubblica ha visto ancora recentemente il riemergere, soprattutto a livello internazionale, di gravi ed efferati fatti di terrorismo ed è per questo che si evidenzia la necessità di procedere a una sensibiliz-

zazione e a un rafforzamento delle misure di protezione delle persone nelle situazioni ritenute a rischio.

Ciò può avvenire mediante opportune procedure, anche di auto-tutela, attuate appositamente al fine di prevenire le situazioni a rischio e di evitare che in caso di necessità si creino eccessivi stati di panico, ma — soprattutto — al fine di avere sempre persone preposte in grado di affrontare al meglio le emergenze.

Tuttavia, la presente proposta di legge non si rivolge solo a coloro che operano in settori posti a rischio di attentato terroristico, ma a tutti quei casi in cui è indispensabile dare una risposta rapida ed efficiente in situazioni che potremmo definire « di panico conclamato ».

Si rivolge pertanto a coloro che operano in continuo contatto con una moltitudine di persone: dai dipendenti degli

aeroporti, a coloro che operano all'interno degli stadi; dai dipendenti delle grandi aziende erogatrici di gas o di energia fino a comprendere coloro che operano nel settore scolastico.

La presente proposta di legge non vuole essere foriera di allarmismi ma, al contrario, mira a dare una adeguata preparazione di base, un supporto tecnico ma anche psicologico, per evitare il peggio in situazioni rischiose; si vogliono fornire i mezzi per contenere il momento di panico, per evitare che esso si tramuti in tragedia di più macroscopiche dimensioni solo a causa dell'impreparazione, dello sbigottimento e dello smarrimento di chi malauguratamente si trova a subirlo.

Lo Stato e le Forze di sicurezza pubblica sono già schierate su diversi fronti per la tutela della comunità, ma è importante fornire al cittadino tutti gli elementi per essere meglio protetto e avere una

adeguata informazione sugli atteggiamenti da tenere ai fini di una corretta prevenzione comportamentale.

L'articolo 1 quindi prevede, presso le prefetture — uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo, l'istituzione di un apposito albo che comprenda tutte le strutture pubbliche e private in cui sono svolte attività potenzialmente a rischio; l'articolo 2 prevede l'istituzione di adeguati corsi di formazione del personale per prevenire e per affrontare le situazioni di panico; mentre l'articolo 3 indica i criteri a cui devono attenersi tali corsi, in particolare volti ad una attività di analisi di tutte le informazioni disponibili, e finalizzati ad elevare il livello di efficacia delle misure di protezione e di prevenzione.

Si pone quindi l'accento sulla necessità di istituire un albo nazionale delle imprese che operano in questo settore al fine di verificare le capacità tecniche e didattiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Al fine di rafforzare il sistema delle misure di protezione e il coordinamento dell'azione di prevenzione a tutela dell'incolumità dei luoghi ritenuti a rischio di azioni terroristiche, nonché il livello di efficacia delle misure di sicurezza, è istituito presso ogni prefettura — ufficio territoriale del Governo, un apposito albo delle strutture pubbliche e private che operano in situazioni o in settori potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica, di seguito denominato « albo ».

2. A fini esemplificativi e non esaustivi si indicano come potenzialmente a rischio di attentati di matrice terroristica le strutture portuali e aeroportuali, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali di grandi dimensioni, gli eventi sportivi e culturali di grande richiamo, nonché le aziende che gestiscono imprese di telediffusione e di radiodiffusione a livello nazionale.

### ART. 2.

1. Sono iscritte all'albo le aziende, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 2, o comunque esercenti attività considerate a rischio, che sono tenute ad organizzare corsi di formazione per il proprio personale, in numero adeguato rispetto agli organici e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 3. Tali corsi sono finalizzati a fornire al personale una idonea conoscenza teorica e pratica per provvedere alla propria protezione nelle situazioni di rischio o di panico generalizzato, nonché per prevenire tali situazioni o, qualora esse comunque accadano, per ridurre i rischi a carico di terzi, effettuando oppor-

tuni interventi di emergenza e di assistenza urgente.

2. I corsi di cui al comma 1 devono essere tenuti da istruttori qualificati i cui titoli sono verificati dal Ministero dell'interno che, a tale scopo si avvale di società o di aziende riconosciute idonee dal medesimo Ministero.

3. Le prefetture — uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo, preposte alla tenuta dell'albo, procedono all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1 previa analisi delle attività svolte da essi nel biennio precedente, e provvedono, con cadenza biennale, ai successivi aggiornamenti dell'albo medesimo.

#### ART. 3.

1. I programmi e le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi di cui all'articolo 2 sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'interno, tenuto conto delle peculiarità dei diversi ambienti nei quali sono svolte le attività potenzialmente a rischio.

2. All'atto della conclusione, con esito positivo, dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è rilasciato un apposito patentino di identificazione e di abilitazione.

#### ART. 4.

1. L'elenco dei soggetti iscritti all'albo e dei soggetti abilitati, altresì, alla realizzazione dei corsi di formazione di cui all'articolo 2, è pubblicizzato su almeno cinque tra i maggiori quotidiani e periodici a diffusione nazionale. La relativa spesa è posta a carico dei medesimi soggetti iscritti all'albo.

#### ART. 5.

1. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di formazione previsti dalla presente legge sono considerate spese per studi e ricerche e sono deducibili ai sensi dell'articolo 108 del testo unico delle im-

poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. L'agevolazione fiscale prevista dal comma 1 si applica esclusivamente nei casi di documentata frequenza dei corsi di formazione di cui al medesimo comma 1 da parte del personale dipendente dei soggetti iscritti all'albo.

#### ART. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



\*14PDL0066600\*